

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. L 15

24 gennaio 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 142/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia 1
- ★ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 143/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia 2
- Regolamento (CEE) n. 144/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 145/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 146/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova 7
- Regolamento (CEE) n. 147/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina 9
- Regolamento (CEE) n. 148/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame 11
- Regolamento (CEE) n. 149/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, relativo ad una gara per la fornitura di buttermilk alla Repubblica unita della Tanzania a titolo di aiuto alimentare 14
- Regolamento (CEE) n. 150/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate 16

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 151/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 1° febbraio 1976	18
Regolamento (CEE) n. 152/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva	22
Regolamento (CEE) n. 153/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	24
Regolamento (CEE) n. 154/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	26
Regolamento (CEE) n. 155/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	28
Regolamento (CEE) n. 156/76 della Commissione, del 23 gennaio 1976, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	29

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

76/85/CEE :

Decisione della Commissione, del 9 gennaio 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato tondo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2456/75	33
--	----

76/86/CEE :

Decisione della Commissione, del 9 gennaio 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio tondo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2457/75	35
---	----

76/87/CEE :

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1976, che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3314/75	37
--	----

76/88/CEE :

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1976, che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3316/75	38
--	----

76/89/CEE :

Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1976, che fissa gli importi massimi per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di burroil acquistato sul mercato della Comunità nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3206/75	39
--	----

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

76/90/CEE :

Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1976, che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3318/75 40

76/91/CEE :

Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1976, che fissa gli importi massimi per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3315/75 41

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 142/76 DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 1976**

che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di procedura, adottato dalla Corte di giustizia il 4 dicembre 1974, la Corte designa ogni anno i presidenti di sezione ed un primo avvocato generale;

considerando che, ai sensi della regolamentazione attualmente in vigore, i presidenti di sezione ricevono un'indennità di funzioni; che è opportuno concedere tale indennità anche al primo avvocato generale,

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73⁽²⁾, sono inserite con effetto dal 1° gennaio 1975 le parole « e il primo avvocato generale », dopo le parole « I presidenti di sezione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 155 dell'11. 7. 1973, pag. 8.

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 143/76 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1976 :

— gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti :

Presidente	34 205 FB ;
Vicepresidente	21 980 FB ;
Commissario	14 655 FB ;

— gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti :

Presidente	34 205 FB ;
Giudice o avvocato generale	14 655 FB ;
Cancelliere	13 365 FB ;

— l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 19 550 FB.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 dell'11. 7. 1973, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 144/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 gennaio 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	34,29
10.01 B	Frumento duro	54,20 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	51,62 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	24,95
10.04	Avena	11,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	33,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	2,53
10.07 B	Miglio	15,59 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	33,33 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	59,45
11.01 B	Farine di segala	83,73
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	94,65
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	63,36

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 145/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 283 del 10. 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 gennaio 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	2,42	2,42	5,65
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 146/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1976****che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1878/75 della Commissione, del 23 luglio 1975, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/75⁽³⁾ per il periodo 1° novembre 1975 — 31 gennaio 1976 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° febbraio 1976 — 30 aprile 1976; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° maggio 1975 — 31 ottobre 1975;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il

calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo 1° febbraio 1976 — 30 aprile 1976;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 24. 7. 1975, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 64.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per le uova dal 1° febbraio 1976 al 30 aprile 1976

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	UC/100 unità	UC/100 unità
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :		
	I. Uova di volatili da cortile :		
	a) Uova da cova (a)	9,15	1,35
		UC/100 kg	UC/100 kg
	b) altre	73,00	12,75
B. Uova sgusciate e giallo d'uova :			
I. atti ad usi alimentari :			
a) Uova sgusciate :			
1. essiccate	296,04	57,63	
2. altre	78,32	14,79	
b) Giallo d'uova :			
1. liquido	159,32	26,01	
2. congelato	169,78	27,80	
3. essiccato	352,91	59,67	

(*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 147/76 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1976
che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1879/75 della Commissione, del 23 luglio 1975, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2663/75⁽³⁾ per il periodo 1° novembre 1975 — 31 gennaio 1976 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° febbraio 1976 — 30 aprile 1976; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 146/76

della Commissione, del 23 gennaio 1976, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 2663/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 24. 7. 1975, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 21.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 148/76 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1976

che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1880/75 della Commissione, del 23 luglio 1975, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2664/75⁽³⁾ per il periodo 1° novembre 1975 — 31 gennaio 1976 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° febbraio 1976 — 30 aprile 1976; che questa fissazione deve essere effettuata di regola sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° maggio 1975 — 31 ottobre 1975;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato

per il trimestre precedente; che è necessario tener conto della detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo 1° febbraio 1976 — 30 aprile 1976;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 24. 7. 1975, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 84.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per il pollame dal 1° febbraio 1976 al 30 aprile 1976

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile :	UC/100 unità	UC/100 unità
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	18,63	2,44
		UC/100 kg	UC/100 kg
	B. altri :		
	I. Galli, galline e polli II. Anatre III. Oche IV. Tacchini V. Faraone	62,63 70,92 73,29 79,37 104,78	8,81 12,56 11,45 10,29 15,24
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili, interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	78,69	11,00
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	89,47	12,58
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	97,49	13,68
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	83,44	14,77
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	101,32	17,94
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	112,58	19,92
	III. Oche :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	104,70	16,36
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	94,47	16,48
	IV. Tacchini	113,39	14,70
	V. Faraone	149,68	21,77

REGOLAMENTO (CEE) N. 149/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1976****relativo ad una gara per la fornitura di butteroil alla Repubblica unita della Tanzania a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

È indetta una gara, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2247/75, per le spese di fabbricazione e di fornitura alla Repubblica unita della Tanzania di una partita di 400 tonnellate di butteroil.

Articolo 2

considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1975, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, prevede fra l'altro che sono messe a disposizione della Repubblica unita della Tanzania 1 000 tonnellate di butteroil prodotto con burro detenuto dagli organismi d'intervento; che tale paese ha chiesto la fornitura di 400 tonnellate;

1. Il burro destinato alla fabbricazione del butteroil è ritirato presso l'organismo d'intervento tedesco.

2. Il butteroil risponde, in ordine alla qualità e all'imballaggio, ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2247/75 ed è condizionato unicamente in scatole di 5 chilogrammi.

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1541/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1975, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽⁴⁾, per tale fornitura si ricorre, in linea di massima, ad una procedura di gara;

3. Per quanto riguarda le iscrizioni che devono figurare sull'imballaggio, la dicitura di cui al capitolo II, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato citato al paragrafo precedente è redatta come segue: « Butteroil / Gift of the European Economic Community to the United Republic of Tanzania / For free distribution ».

Articolo 3

considerando che la gara è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2247/75 della Commissione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale⁽⁵⁾; che sono tuttavia necessarie alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le modalità di consegna del butteroil;

1. La consegna si effettua in un porto che deve essere designato nell'offerta, scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese destinatario.

2. La consegna nel porto d'imbarco ha luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque posteriore al 1° e anteriore al 20 marzo 1976.

Articolo 4

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 febbraio 1976, alle ore 12.

Articolo 5

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 6.
(4) GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 4.
(5) GU n. L 229 del 30. 8. 1975, pag. 60.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 150/76 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1976
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 487/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3350/75⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 487/75 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a fissare i prelievi come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti della :

- sottovoce 02.01 A II a) 2 aa),
- sottovoce 02.01 A II a) bb) e cc),
- sottovoce 02.01 A II a) 2 dd) e 22 bbb)

sono quelli corrispondenti alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2260/73⁽⁵⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1975, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 2 febbraio 1976 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in UC/100 kg di peso netto
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) domestica :	
	2. congelate :	
	aa) Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	96,299
	bb) Quarti anteriori	77,039 (a)
	cc) Quarti posteriori	120,374
	dd) altre :	
	11. Pezzi non disossati	144,449
	22. Pezzi disossati :	
	aaa) Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	120,374 (a)
	bbb) Tagli di quarti anteriori e di punta di petto, detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (b)	120,374 (a)
	ccc) altri	165,634 (a)

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 1599/75 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1063/74 (GU n. L 119 del 1° 5. 1974, pag. 70).

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 151/76 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1976
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal
1° febbraio 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽²⁾, ha fissato le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro ammontare;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che per i prodotti delle sottovoci 02.06 B I b) 3 bb) e 6 bb), conviene limitare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative di ciascuno dei prodotti considerati in queste sottovoci, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale;

considerando che per mantenere in avvenire delle possibilità di esportazione dei prodotti delle sottovoci 02.06 B I b) 3 aa), 5 aa) e 6 aa), conviene prendere una restituzione paragonabile a quella concessa per i prodotti secchi o affumicati;

considerando che per assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani della voce tariffaria 02.02 B I b) 3 bb) occorre una restituzione il cui importo sia stabilito tenendo conto della condizione di accesso nel mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.06 B I b) ex 7, conviene limitare la concessione della restituzione ai prodotti la cui qualità è paragonabile a quella dei prodotti della sottovoce 02.06 B I b) 3, 4 e 5;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 15.01 A II conviene adottare un importo che colmi lo scarto fra i prezzi all'importazione più favorevole nei paesi terzi tradizionalmente importatori ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri esportatori;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi tradizionalmente più importanti importatori dei prodotti delle sottovoci ex 16.01 A, ex 16.01 B I e II, ex 16.02 A II, ex 16.02 B III a), 1 aa), bb) e cc), 2 e 3, dell'allegato del presente regolamento, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

		(UC/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :	
	A. Strutto ed altri grassi di maiale :	
	II. altri	1,00
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato	10,00
	B. altri (c) :	
	I. salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (d)	20,00
	II. non nominati	13,00
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato :	
	II. altre	8,00
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
	1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	20,00
	bb) Spalle, anche in parti	16,50
	cc) altre	10,00
	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	8,00
	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	4,00

(a) Sono ammessi al beneficio di questa restituzione solo i prodotti consegnati alle destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 (GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1).

(b) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(c) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(d) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

REGOLAMENTO (CEE) N. 152/76 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1976

che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 303/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Marocco⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3046/75⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 77/76⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3046/75 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'importazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 443/72, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1912/74 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 303/74 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 7. 2. 1974, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 303 del 22. 11. 1975, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 27.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 26 gennaio 1976 in UC/100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	7,382	12,586	12,586	13,286	12,586
07.03 A II	7,382	12,486	12,486	13,286	12,486
15.07 A I a)	37,801	67,035	67,035	70,235	70,235
15.07 A I b)	50,742	89,984	89,984	95,984	95,984
15.07 A II a)	33,555	59,892 ⁽¹⁾⁽³⁾	59,892 ⁽¹⁾⁽³⁾	60,392 ⁽³⁾	60,392 ⁽²⁾⁽³⁾
15.07 A II b)	33,555	59,892 ⁽¹⁾⁽³⁾	59,892 ⁽¹⁾⁽³⁾	60,392 ⁽³⁾	60,392 ⁽²⁾⁽³⁾
15.17 A I	16,778	30,196	30,196	30,196	30,196
15.17 A II	26,844	48,314	48,314	48,314	48,314
23.04 A	2,684	4,831	4,831	4,831	4,831

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, (CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e (CEE) n. 306/74 del Consiglio e (CEE) n. 1938/75 della Commissione.

⁽³⁾ I prodotti relativi a tale sottovoce sono definiti dai regolamenti (CEE) n. 618/72 e (CEE) n. 3366/75 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 86/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 153/76 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1976
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2651/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 78/76 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2651/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 29.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 23 gennaio 1976 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 26 gennaio 1976 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	9,409	4,214
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di gennaio 1976	9,409	4,214
— per il mese di febbraio 1976	9,709	4,564
— per il mese di marzo 1976	9,929	4,914
— per il mese di aprile 1976	9,848	4,510
— per il mese di maggio 1976	9,767	—
— per il mese di giugno 1976	9,687	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 154/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1976****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2651/75 della Commissione, del 17 ottobre 1975, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 153/76 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 37.⁽⁸⁾ Vedi pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 26 gennaio 1976 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	<i>UC/100 kg (*)</i>
Prezzo del mercato mondiale	17,621
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di gennaio 1976	17,621
— per il mese di febbraio 1976	17,621
— per il mese di marzo 1976	17,701
— per il mese di aprile 1976	17,782
— per il mese di maggio 1976	17,863
— per il mese di giugno 1976	17,943

(*) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti :

1 UC = 3,21978 DM
1 UC = 3,35507 Fl
1 UC = 48,6572 FB/Flux
1 UC = 5,55419 FF
1 UC = 7,57828 Dkr
1 UC = 0,61332 £ (GB)
1 UC = 0,61332 £ (Irl.)
1 UC = 844,288 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 155/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1976****che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3386/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 131/76⁽⁴⁾; che da verifica è risultato un errore nell'allegato di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3386/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 131/76, l'importo « 31,38 » che figura di fronte alla sottovoce tariffaria 10.06 B I a) nella colonna ACP o PTOM è sostituito dall'importo « 31,88 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 334 del 31. 12. 1975, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 23. 1. 1976, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 156/76 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 1976****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3388/75⁽⁵⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 99/76⁽⁶⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 3388/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3388/75 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 104.

(3) GU n. L 29 del 10. 2. 1973, pag. 26.

(4) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

(5) GU n. L 334 del 31. 12. 1975, pag. 15.

(6) GU n. L 12 del 21. 1. 1976, pag. 9.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali
 Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales
 Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn
 Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge
 Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen
 Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.03	5,15	8.80	25.08

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0,93	1.58	4.51
11.01 C ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 A III ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 B I a) 1 ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 B I b) 1 ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 C III ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 D III ⁽¹⁾	5,25	8.98	25.58
11.02 E I a) 1 ⁽¹⁾	5,25	8.98	25.58
11.02 E I b) 1 ⁽¹⁾	7,21	12.32	35.11
11.02 F III ⁽¹⁾	5,25	8.98	25.58
11.06 A	0,93	1.58	4.51
11.07 A II a)	9,17	15.66	44.64
11.07 A II b)	6,85	11.70	33.36
11.07 B	7,98	13.64	38.87
23.02 A I a)	0,89	1.96	6.00
23.02 A I b) 1	0,89	1.96	6.00
23.02 A I b) 2	0,89	1.96	6.00
23.02 A II a)	0,89	1.96	6.00
23.02 A II b)	0,89	1.96	6.00

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farine, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (⁴) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har :

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato tondo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2456/75

(76/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 2456/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato tondo verso i paesi terzi⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafo 1, e 10;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2456/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato tondo; che, nel

bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 10 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2456/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 25 tonnellate;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

(5) GU n. L 251 del 27. 9. 1975, pag. 13.

(6) GU n. C 221 del 27. 9. 1975, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso lavorato tondo è fissata, sulla base delle offerte presentate per l'8 gennaio 1976, a 34,35 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519	UC
1 Dkr	=	0,131956	UC
1 DM	=	0,310580	UC
1 Fl	=	0,298056	UC
1 FF	=	0,180044	UC
1 £	=	1,63047	UC
1 Lit	=	0,00118443	UC

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio tondo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2457/75

(76/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 2457/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio tondo verso i paesi terzi⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafo 1, e 10;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2457/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio tondo; che, nel bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 3 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2457/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2457/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concor-

renti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 20 tonnellate;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio tondo è fissata, sulla base delle offerte presentate per l'8 gennaio 1976, a 23,69 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1976.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

(5) GU n. L 251 del 27. 9. 1975, pag. 17.

(6) GU n. C 221 del 27. 9. 1975, pag. 19.

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519	UC
1 Dkr	=	0,131956	UC
1 DM	=	0,310580	UC
1 Fl	=	0,298056	UC
1 FF	=	0,180044	UC
1 £	=	1,63047	UC
1 Lit	=	0,00118443	UC

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1976

che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere
nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3314/75

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/87/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3314/75 della Commissione, del 19 dicembre 1975⁽³⁾, l'organismo d'intervento francese ha indetto una gara per la fornitura di una partita di 200 tonnellate di latte scremato in polvere destinate alla Repubblica dell'Afghanistan;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2557/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, relativo alla gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi terzi⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3314/75 è fissato a 1 953 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 20.

(4) GU n. L 274 del 9. 10. 1974, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1976

che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3316/75

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/88/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3316/75 della Commissione, del 19 dicembre 1975⁽³⁾, l'organismo d'intervento tedesco ha indetto una gara per la fornitura di una partita di 600 tonnellate di latte scremato in polvere destinate alla Repubblica araba d'Egitto;considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2557/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, relativo alla gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi terzi⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3316/75 è fissato a 4 934 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1976.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 9. 10. 1974, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1976

che fissa gli importi massimi per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di burroil acquistato sul mercato della Comunità nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3206/75

(76/89/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3206/75 della Commissione, dell'8 dicembre 1975, relativo ad una gara per la fornitura di burroil acquistato sul mercato della Comunità e destinato al Perù a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi d'intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fornitura di 1 000 tonnellate di burroil ottenuto da grassi butirrici di origine comunitaria e non provenienti dall'ammasso pubblico;considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2660/75 della Commissione, del 20 ottobre 1975, relativo alle gare per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale, di burroil acquistato sul mercato della Comunità⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3206/75 sono fissati come segue:

- partita A : 1 335 838 unità di conto,
- partita B : 1 335 838 unità di conto.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 9. 12. 1975, pag. 12.

(4) GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1976

che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3318/75

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3318/75 della Commissione, del 19 dicembre 1975⁽³⁾, l'organismo d'intervento francese ha indetto una gara per le spese di fornitura di 500 tonnellate di latte scremato in polvere al Niger a titolo di aiuto alimentare;considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 597/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, relativo a gare per le spese di fornitura di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel ed all'Etiopia⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3318/75 è fissato a 36 215 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 63 dell'8. 3. 1975, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1976****che fissa gli importi massimi per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3315/75**

(76/91/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3315/75 della Commissione, del 19 dicembre 1975, relativo ad una gara per la fornitura di butteroil acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Repubblica dell'Afghanistan a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi d'intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fornitura di 1 000 tonnellate di butteroil ottenuto da grassi butirrici di origine comunitaria e non provenienti dall'ammasso pubblico;considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2660/75 della Commissione, del 20 ottobre 1975, relativo alle gare per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3315/75 sono fissati come segue:

- 500 tonnellate: 1 335 838,0 unità di conto,
- 500 tonnellate: 1 338 500,8 unità di conto.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 11.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	1,45
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1,00
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	0,50
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	0,85
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,85
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1,00
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	2,00
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercristallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	0,50
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	0,50
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	0,50
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercristallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	0,50
Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :			
Circolare d'informazione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghie	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35

EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	0,85
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	1,15
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35

EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	0,85
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	3,00
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	0,50
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	1,65

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo 1.